



Ai Dirigenti e alle Dirigenti Scolastiche
Provincia dell'Aquila
Sedi

Oggetto: assistenti educativi/e, compiti, funzioni, profilo.

La FP CGIL e la FLC CGIL della Provincia dell'Aquila, in occasione della riapertura dell'anno scolastico e con il solo intento di facilitare una relazione che diventa spesso conflittuale, invitano i DS e tutte le figure preposte all'organizzazione del servizio scolastico, ad una maggiore attenzione nell'attribuzione di orari e compiti all'assistente educativo.

La figura dell'assistente educativo, fondamentale nell'inclusione di alunni ed alunne, studenti e studentesse disabili è una tra le figure professionali di cui può avvalersi l'ente locale che eroga il servizio sulla base di esigenze di intervento rilevate, così come elencate al punto 7 delle linee guida della Regione Abruzzo per la gestione dei servizi, approvate con D.G. R. n. 409 del 28 luglio 2017 e modificate il 7 Agosto 2018 dalla Giunta Regionale. E' una figura il cui profilo è cambiato negli anni ed ha assunto sempre più i tratti di una professionalità ben definita e diversa da tutte le altre che operano all'interno dell'istituzione scolastica.

Infatti, le stesse Linee Guida precisano, al punto 8 dell'art 5, che "l'assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale ATA compresi i collaboratori scolastici...In particolare, l'operatore specialistico non può in alcun modo essere adibito a mansioni di 'assistenza di base' (cosiddetta assistenza materiale)."

Il profilo, l'area di appartenenza, i contesti operativi, i compiti e le competenze dell'assistente educativo sono ben delineati nella Delibera 887 del 17 dicembre 2012 della Giunta della Regione Abruzzo. E' particolarmente interessante leggere nel documento di delibera come i compiti affidati a tale figura si discostino dal ruolo

marginale e, passateci il termine, tappabuchi, che spesso questa figura viene ad esercitare in molti contesti scolastici. Questo genera un tipo di frustrazione che sfocia spesso in malumore e cattiva relazione con il team docente e, ancor più, con i collaboratori scolastici.

A rafforzare quanto previsto dalle norme Regionali è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n° 127/2023 al punto 2.2 stabilisce *“...A sua volta, l’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo delle disposizioni sull’adozione del modello nazionale di Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 66 del 2017, e sulle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, definisce l’assistente all’autonomia e alla comunicazione come «figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno» (art. 3, comma 5). In tale contesto l’AAC opera in team con le altre figure del sistema scolastico (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA) senza sovrapposizioni di compiti e funzioni, ma valorizzando in modo sinergico i diversi ambiti di rispettiva competenza. Le attività svolte dall’AAC sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del PEI stesso; programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curricolari e di sostegno; promuove l’autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie...”*

Un altro punto cruciale da dover attenzionare è rappresentato dalle compresenze che molte scuole tendono ad evitare, mentre nessuna norma lo vieta. La conferma di quanto detto viene provata dalle molteplici sentenze che ne stabiliscono l’importanza come momenti di confronto e coordinamento tra docente e assistente educativo e come il taglio delle stesse andrebbe a ledere un diritto dell’alunna/o con disabilità oltre che ridurre le ore lavorative dell’assistente educativo.

Da sempre, ma più frequentemente di recente, da più parti si sollevano quesiti circa la responsabilità degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei confronti degli alunni con disabilità. Dal punto di vista civile, l’assistente assume un obbligo contrattuale di vigilanza (art. 1218 c.c.) da adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.); risponde dei danni subiti dall’alunno o arrecati da questo a terzi (artt. 2047 e 2048 c.c.), a meno che non provi il caso fortuito o la forza maggiore. Non è necessaria la compresenza costante di un docente: l’assistente può esercitare una vigilanza autonoma nei locali delle scuole frequentate dagli alunni interessati, e

per attività collaterali (es. visite d'istruzione, laboratori), purché concordate nel PEI o con i docenti. Il datore di lavoro (cooperativa o ente locale) risponde solidalmente dei danni (artt. 1228 e 2049 c.c.), salvo rivalsa per dolo o colpa grave. Se l'assistente subisce danni da un alunno non imputabile, può chiedere il risarcimento ai genitori (art. 2048 c.c.). Infine, la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.): l'assistente risponde per reati dolosi o per colpa (art. 43 c.p.) in caso di omessa vigilanza (art. 40 c.p.).

L'assistente educativo, come ogni lavoratore e come ogni lavoratrice italiana, inoltre, vede il proprio lavoro contrattualizzato, ossia definito nell'organizzazione da un contratto che ha, tra le sue ragioni di essere, quella fondamentale di normare uniformemente e inequivocabilmente modi e tempi della prestazione lavorativa. Ad esempio, un assistente educativo, impegnato negli istituti secondari di secondo grado, non può svolgere più di 3 ore quotidiane di lavoro, ma spesso si trova ad avere un orario scolastico che supera tale vincolo.

E' anche importante capire che, nella maggior parte dei casi, l'assistente educativo nominato su un disabile, solo per alcune ore all'interno della giornata scolastica, completa il proprio orario settimanale su altri casi, su altri utenti o su altri servizi. Questo, se non recepito dalle figure scolastiche preposte all'orario, comporta l'impossibilità del completamento.

Così come, la pratica diffusa di fissare la presenza dell'assistente educativo a mensa, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie impedisce, altresì, il completamento dell'orario con notevole danno economico e professionale. Non se ne intende la ragione, poiché la mensa, soprattutto nell'organizzazione a tempo pieno della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, rientra a pieno titolo nelle attività didattiche e, quindi, sarebbe oltretutto non affidabile all'assistente educativo che non svolge funzioni didattiche.

Conosciamo, comprendiamo e contrastiamo per mandato le difficoltà dell'organizzazione scolastica spesso frutto di riforme non organiche il cui solo obiettivo è quello di contenere la spesa pubblica e non di migliorare la qualità del servizio scolastico, ma riteniamo che tutte le componenti che operano all'interno dell'organizzazione scolastica e che, ognuna per il proprio profilo e per le proprie competenze, collaborano al fine ultimo di accompagnare il percorso scolastico di tutti e tutte le alunne di tutti e tutte le studentesse, abbiano la stessa dignità e lo stesso peso. Respingiamo con forza l'idea di una scuola in cui lavoratori e lavoratrici non siano considerati elementi paritetici dello stesso sistema formativo.

Invitiamo dunque i Dirigenti e le Dirigenti Scolastiche, per quanto di loro competenza, a verificare la correttezza dei rapporti, se non altro organizzativi, che regolano,

all'interno delle istituzioni scolastiche da loro dirette, la presenza, l'orario e la funzionalità degli e delle assistenti educative, al fine di favorire il miglior clima possibile per lo svolgimento del lavoro di tutti e tutte con la migliore ricaduta sull'offerta formativa complessiva.

Nel ringraziare per l'attenzione dichiariamo la nostra disponibilità ad incontrare i lavoratori e le lavoratrici appartenenti alle scriventi OOSS se questo può essere necessario per illustrare e definire i termini contrattuali dell'organizzazione del lavoro.

Cari saluti

L'Aquila, 22/09/2026

Anthony Pasqualone

FP CGIL L'AQUILA

Miriam Anna Del Biondo

FLC CGIL L'AQUILA